



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

**dr. Valter Camillo Del Rosario**

**Presidente**

**dr. Andrea Liberati**

**Consigliere**

**dr. Giuseppe Vella**

**Referendario- relatore**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23506** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 15 novembre 2023, ritualmente notificato, nei confronti di:

**Volta Mariaregina** (cod. fisc. VLTMRG96E46A509U), nata il 6/5/1996

ad Avellino e residente in Montefusco (AV), via Serra n. 142, non costituita;

**visto** l'atto di citazione;

**esaminati** gli atti e i documenti di causa;

**uditi** nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Matteo Quattrini, il relatore dr. Giuseppe Vella e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri; non comparso alcuno per la convenuta.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con atto di citazione depositato in segreteria in data 15/11/2023, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio Volta Mariaregina, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per le Marche, della complessiva somma di € **64.206,47**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti sia dall'omesso riversamento delle somme introitate dalla medesima Volta a titolo di proventi del gioco del lotto, per un importo pari ad € **59.206,47** (totale A), sia dal disservizio, quantificato in almeno € **5.000,00** (**totale B**), correlato agli oneri a carico dell'Amministrazione per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio oggetto della concessione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi dovuti, per quanto concerne la voce di cui al "totale A", nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994.

**II.** Come si evince dall'atto di citazione, in data 24/9/2020 perveniva alla Procura regionale la segnalazione n. 25438/RU, datata 23/9/2020, da parte della Sezione "Giochi e Tabacchi" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per le Marche, avente ad oggetto una fattispecie di danno di € 60.041,90, derivante dall'omesso riversamento all'Erario dei proventi del gioco del lotto introitati dalla concessionaria Volta Mariaregina, quale titolare della rivendita di



prot. n. 25434/pim del 23/9/2020, intimava nuovamente alla Volta “di provvedere – a stretto giro di posta – al pagamento della somma dovuta di € 60.041,90, risultante ad oggi non versata”, e provvedeva ad escutere tempestivamente sia la polizza fideiussoria n. 182374, rilasciata in data 10/7/2019 dalla Zurich Insurance PLC, per € 771,26, stipulata a garanzia della concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio (contratto n. 40 del 30/8/2019), sia quella n. 209R3942, rilasciata sempre dalla Zurich in data 10/7/2019, per € 6.000,00 (importo adeguato rispetto a quello di € 1.500,00, pattuito al momento della stipula della concessione n. 19/2019, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per la gestione della ricevitoria del lotto n. 19 del 30/8/2019).

**II.4** In data 25/3/2021, l’Ufficio Monopoli per le Marche integrava la segnalazione inviata alla Procura regionale, comunicando “di aver emesso il provvedimento n. 29565 del 13/11/2020, notificato alla sig.ra Volta il 13/1/2021, di revoca della concessione della ricevitoria del lotto MC0465, con conseguente decadenza ex lege della titolarità della rivendita di generi di monopolio n. 1, nonché l’avvenuto incameramento totale delle seguenti polizze fideiussorie rilasciate dalla Zurich Insurance PLC:

- per il lotto, la polizza n. 209R3942, costituita in data 1/1/2020 per € 6.000,00 (per la maggior parte connessa all’inadempimento degli obblighi contrattuali e per € 835,43, a parziale scomputo degli omessi versamenti dei proventi del lotto da parte del ricevitore), importo versato il 3/12/2020 (F24 n. B0623001627031220); si precisa, al riguardo, che, secondo la circolare AAMS n. 47486 del 18/5/2016, in caso di decadenza dalla ricevitoria per

omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto, era previsto - qualora l'importo della polizza fideiussoria fosse superiore ad € 5.164,57 (come nel caso di specie) - l'incameramento di detto importo per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre la parte residuale della polizza poteva essere portata a totale o parziale ripianamento del debito erariale del concessionario. Pertanto, soltanto l'importo di € 835,43 era stato conteggiato a parziale ripianamento del debito complessivo in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- per la rivendita tabacchi, la polizza n. 182374, rilasciata il 10/7/2019 per € 771,26, a garanzia degli adempimenti relativi alla gestione della rivendita, importo versato in data 22/1/2021 (cfr. quietanza n. 907).

In data 11/3/2021, per il debito residuo di € 59.206,47 (dato dalla differenza tra € 60.041,90 ed € 835,43) l'Ufficio Monopoli emetteva ingiunzione di pagamento n. 5844/pim, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, per complessivi € 59.222,66 (maggiorati degli interessi legali per € 16,19), notificata alla debitrice, tramite il servizio postale, all'indirizzo di residenza, in Atripalda (AV), via Pianodardine n. 39".

**II.5** In data 16/6/2021 l'Ufficio Monopoli per le Marche (prot. n. 1866 - Doc. 5) informava la Procura contabile che, constatato il perdurante mancato versamento del dovuto da parte della Volta, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo il debito complessivo di € 59.225,94, pari al quantum debeatur indicato nell'ingiunzione di pagamento n. 5844/pim, datata 11/3/2021, maggiorato di ulteriori interessi legali per € 3,28.

**III.** Per quanto attiene, invece, ai profili penali della vicenda in esame, riferisce la Procura che: "La Volta, imputata, per i medesimi fatti oggetto

*del presente giudizio, ai sensi degli artt. 81 e 314 c.p. ed ammessa al rito abbreviato, è stata dichiarata colpevole del reato ascrittale e condannata in primo grado con sentenza del Tribunale di Macerata n. 428/2022 – Doc. 7 – (in parte motiva, si chiarisce che “nulla è stato dedotto a confutazione di tali univoche accuse, talché appare raggiunta la piena prova del reato contestato”) alla pena della reclusione per anni due e giorni 101, oltre al pagamento delle spese processuali. Attualmente pende il giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Ancona”.*

**IV.** Dopo aver effettuato gli approfondimenti istruttori di propria competenza, la Procura contabile ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a carico della Volta, come di seguito illustrati.

**IV.1** In ordine al rapporto di servizio, il P.M. ha evidenziato che il gestore/titolare della ricevitoria del gioco del lotto, provvedendo alla riscossione delle entrate e ai pagamenti per conto dello Stato (art. 1 della L. n. 528/1982) e custodendo pubblico denaro, riveste la qualifica di agente contabile (Cass. SS.UU., sent. n. 14029/2001; Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 1107/2012; Sez. II<sup>^</sup> Appello, sent. n. 268/2014; Sez. Sardegna, sent. n. 146/2019), con conseguente assoggettamento alla rigorosa disciplina prevista dal R.D. n. 827/1924 (art. 194).

In tale contesto, tra il gestore/titolare della ricevitoria e l'Amministrazione si instaura, dunque, un rapporto di servizio, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza contabile.

**IV.2** Con riferimento alla condotta antiggiuridica, il P.M. ha affermato

che: *“La Volta, concessionaria esterna dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che ha svolto funzioni implicanti il maneggio di denaro pubblico, non ha assolto agli obblighi sulla stessa gravanti quale agente contabile. Infatti, nella fattispecie contestata è risultata inconfutabilmente accertata l’omissione del riversamento, da parte della Volta, dei proventi del lotto incassati relativamente alla settimana contabile tra il 26 agosto e il 1° settembre 2020, e ciò in palese violazione dell’obbligo gravante sull’agente contabile, che dev’essere adempiuto in modo tempestivo e, comunque, nei termini di legge”*.

In proposito, si evidenzia nell’atto di citazione che il gioco del lotto è riservato per legge allo Stato ed è disciplinato nei suoi aspetti essenziali (raccolta delle giocate lecite, incasso dei corrispettivi, rilascio delle relative ricevute, pagamento delle vincite entro prefissati limiti di valore, riversamento delle somme al netto dell’aggio) da norme primarie (L. n. 528/1982, modificata dall’art. 6 della L. n. 85/1990).

In tale ambito, l’art. 1 della n. 528/1982 (recante *“Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto”*) dispone che: *“Il servizio del lotto è affidato all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che lo gestisce, nell’ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.*

*Gli obblighi a cui è tenuto il titolare della ricevitoria consistono nel riversamento, da eseguirsi entro il giovedì di ogni settimana contabile (che inizia il mercoledì e si chiude il martedì seguente) successiva all’estrazione del sabato, dei proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e*

*dell'aggio spettante, in base alle risultanze dell'estratto conto. Analoghi adempimenti sono previsti dagli artt. 28 e 30 del citato D.P.R., qualora il gioco del lotto sia gestito tramite concessionari, come nella fattispecie in esame; in particolare, l'art. 30 (nella versione modificata dal D.P.R. n. 560/1996) prevede che i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito, a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale”.*

*Per quanto attiene al caso di specie, l’obbligo di riversamento risultava anche specificamente prescritto dall’art. 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto, stipulato in data 30/8/2019 tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Volta, approvato e reso eseguibile in data 23/9/2019, il quale prevedeva che: “Il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'erario per le somme riscosse. Entro il giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l'importo delle vincite pagate sia l'aggio a lui spettante (...). Il raccoglitore del gioco del lotto, che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell'invio dell'estratto conto, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa ed al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dalla legge; il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera raccomandata a.r. o pec, con la quale viene intimato l'adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell'art. 1454 c.c. (...). La revoca comporterà l'incameramento della cauzione, salva ogni ulteriore*

*azione nelle competenti sedi per l'integrale recupero di quanto dovuto per proventi, sanzioni amministrative, interessi e penali".*

**IV.3** In ordine all'elemento psicologico, la Procura ha sostenuto che la condotta tenuta dalla Volta risulta connotata da dolo, essendo ella scientemente venuta meno al rispetto di un obbligo di servizio previsto da espresse disposizioni di legge nonché dal contratto di concessione stipulato con l'Amministrazione, la cui osservanza risulta essenziale per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'Erario.

Il P.M. ha sottolineato, altresì, che: *"Oltre alla consapevole violazione degli obblighi normativi e contrattuali, a conferma dell'esistenza del dolo va valorizzato il fatto che la polizza fideiussoria n. 4121, rilasciata dalla Zurich Insurance PLC in data 8/8/2019, per l'importo di € 9.187,97, a garanzia del corrispettivo obbligo per la rivendita di generi di monopolio, cessava la propria validità il 30/8/2020 (cfr. art. 1 bis del contratto n. 40 del 30/8/2019), mentre in data 31/8/2020 – ossia proprio il giorno successivo alla cessazione della copertura offerta dalla garanzia n. 4121 - presso la ricevitoria della sig.ra Volta si registravano giocate del lotto superiori alla soglia di blocco, pari ad € 60.000,00, situazione particolarmente anomala, se si considera anche l'ubicazione dell'attività medesima (Recanati), che aveva condotto all'automatica sospensione dei terminali da parte della società Lottoitalia s.r.l".*

**IV.4** Sotto il profilo del rapporto causale, il P.M. ha sostenuto che risulta comprovato dalla sequenza dei fatti descritti che tale danno è

eziologicamente connesso alla violazione degli obblighi gravanti sul concessionario, volti ad assicurare il riversamento delle somme introitate dal medesimo a titolo di proventi del gioco del lotto.

**IV.5** In merito alla quantificazione del danno cagionato dall'odierna convenuta all'Erario, esso, secondo la Procura, risulta corrispondente all'omesso riversamento, quantificato dall'Amministrazione in complessivi € 59.206,47 (totale A), tenuto conto delle cauzioni già escusse.

La Procura ritiene, inoltre, sussistente un danno da disservizio, da quantificarsi in almeno € 5.000,00 (totale B), correlato agli oneri a carico dell'Amministrazione per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio oggetto della concessione, in considerazione dei seguenti elementi:

- *“il legittimo affidamento, da parte dell'Agenzia, in ordine alla durata novennale della concessione stipulata con la Volta (prevista sino al 31/8/2028), con le corrispondenti mancate entrate, da parte dell'Erario, per tutto il restante periodo (dal settembre 2020 all'agosto 2028);*

- *i costi, inclusi quelli per l'impiego di risorse interne, sostenuti per la stipula di una nuova concessione con altro gestore;*

- *i costi per l'attivazione delle procedure di sospensione e di revoca sopra richiamate nonché quelli sostenuti per i vari tentativi, risultati senza esito, di recupero del credito (inclusa l'ingiunzione di pagamento e la formazione del ruolo);*

- *i danni subiti dalla collettività, che non ha potuto usufruire dei servizi oggetto della concessione alla sig.ra Volta né di servizi corrispondenti*

*all'ammontare degli importi da essa non messi a disposizione della collettività medesima".*

Pertanto, secondo la Procura, l'importo totale del danno (A+B) è pari ad € **64.206,47**, da maggiorarsi degli interessi legali, che, relativamente al "totale A", vanno calcolati, sino al momento del soddisfo, nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994 (in base al quale il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto, oltre che a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente, agli interessi nella misura di una volta e mezzo quelli legali), della rivalutazione monetaria e delle spese processuali.

**V.** La sig.ra Volta non ha fornito alcun riscontro all'invito a dedurre né si è costituita nel presente giudizio.

**VI.** All'odierna udienza, il P.M. ha, preliminarmente, chiesto che venga dichiarata la contumacia della convenuta; nel merito, ha confermato le richieste di condanna formulate nella citazione e ha depositato il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25/10/2022 dal Tribunale di Macerata, appellata dalla convenuta, ha ridotto la pena inflitta alla Volta, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il tutto come da verbale d'udienza.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della sig.ra Volta, che,

sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.

**2.** La fattispecie dedotta in giudizio concerne i danni subiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per le Marche, a causa dell'omesso riversamento, da parte della Volta, dei proventi del gioco del lotto, dalla medesima introitati, in qualità di titolare della ricevitoria n. MC0465- RM 0458, sita in Recanati (MC), corso Persiani n. 6/8, nella settimana contabile tra il 26 agosto ed il 1° settembre 2020.

In particolare, la Procura ha chiesto la condanna della Volta al pagamento in favore della predetta Agenzia della complessiva somma di € **64.206,47**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti sia dall'omesso riversamento delle somme introitate, per un importo pari ad € **59.206,47** (totale A), sia dal disservizio, quantificato in almeno € **5.000,00** (totale B), correlato agli oneri a carico dell'Amministrazione per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio oggetto della concessione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi dovuti, per quanto concerne la voce di cui al "totale A", nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994.

**2.1** Per quanto riguarda la prima posta di danno, la Procura ha evidenziato la dolosa violazione, da parte della Volta, della normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 28 e 30 del D.P.R. n. 303/1990, nonché dell'art. 2 del contratto disciplinante la concessione di ricevitoria del lotto, da lei stipulato in data 30/8/2019 con l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, la Procura ha sottolineato che il gestore/titolare della ricevitoria del gioco del lotto, provvedendo alla riscossione delle entrate e ai pagamenti per conto dello Stato (art. 1 della L. n. 528/1982) e custodendo pubblico denaro, riveste la qualifica di agente contabile (Cass. SS.UU. n. 14029/2001; Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 1107/2012; Sez. II^ Appello, sent. n. 268/2014; Sez. Sardegna, sent. n. 146/2019), con conseguente assoggettamento alla rigorosa disciplina prevista dal R.D. n. 827/1924 (art. 194).

In tale contesto, tra il gestore/titolare della ricevitoria e l'Amministrazione si instaura, dunque, un rapporto di servizio, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza contabile.

La prospettazione attorea posta al vaglio del Collegio è fondata e va, pertanto, accolta.

L'art. 1 della L. n. 528/1982 (recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto") dispone, infatti, che: *"Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.*

*Gli obblighi a cui è tenuto il titolare della ricevitoria consistono nel riversamento, da eseguirsi entro il giovedì di ogni settimana contabile (che inizia il mercoledì e si chiude il martedì seguente) successiva all'estrazione del sabato, dei proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, in base alle risultanze dell'estratto conto. Analoghi adempimenti sono previsti dagli artt. 28 e 30 del citato D.lgs., qualora il gioco del lotto sia gestito tramite concessionari; in particolare, l'art. 30 (nella*

*versione modificata dal D.P.R. n. 560/1996) prevede che “i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito, a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale”.*

Per quanto attiene al caso di specie, l'obbligo di riversamento risulta anche specificamente previsto dall'art. 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto, stipulato in data 30/8/2019 tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Volta, approvato e reso eseguibile in data 23/9/2019, il quale prevede che:

*“Il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'erario per le somme riscosse (...). Entro il giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l'importo delle vincite pagate sia l'aggio a lui spettante (...). Il raccoglitore del gioco del lotto, che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell'invio dell'estratto conto, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa ed al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dalla legge; il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera raccomandata a.r. o pec, con la quale viene intimato l'adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell'art. 1454 c.c. (...). La revoca comporterà l'incameramento della cauzione, salva ogni ulteriore azione nelle competenti sedi per l'integrale recupero di quanto dovuto per proventi, sanzioni amministrative, interessi e penali”.*

Orbene, risulta accertato che, nonostante i vari solleciti e/o

intimazioni di pagamento ricevuti, la Volta, in violazione degli obblighi normativi e contrattuali su di essa gravanti quale titolare di ricevitoria del gioco del lotto, non ha provveduto a versare all'erario i proventi introitati relativamente alla settimana contabile tra il 26 agosto e il 1° settembre 2020.

D'altro canto, la Volta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha replicato alle dettagliate contestazioni che le sono state rivolte dalla Procura.

In conclusione, il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti della Volta in relazione alla prima posta di danno, da essa dolosamente arrecata all'Erario.

**2.2** In secondo luogo, la Procura ha contestato alla Volta un danno da disservizio, da quantificarsi in almeno € 5.000,00 (**totale B**), correlato agli oneri a carico dell'Amministrazione per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio oggetto della concessione, in considerazione dei seguenti elementi:

- *“il legittimo affidamento, da parte dell'Agenzia, in ordine alla durata novennale della concessione stipulata con la Volta (prevista sino al 31/8/2028), con le corrispondenti mancate entrate, da parte dell'Erario, per tutto il restante periodo (dal settembre 2020 all'agosto 2028);*

- *i costi, inclusi quelli per l'impiego di risorse interne, sostenuti per la stipula di una nuova concessione con altro gestore;*

- *i costi per l'attivazione delle procedure di sospensione e di revoca sopra richiamate nonché quelli sostenuti per i vari tentativi, risultati senza esito, di recupero del credito (inclusa l'ingiunzione di pagamento e la formazione del*

ruolo);

- i danni subiti dalla collettività, che non ha potuto usufruire dei servizi oggetto della concessione alla sig.ra Volta né di servizi corrispondenti all'ammontare degli importi da essa non messi a disposizione della collettività medesima".

Anche in riferimento a tale posta di danno il Collegio ritiene fondata la prospettazione della Procura.

In proposito, va rammentato, in linea generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza, il "danno da disservizio" si configura quale "disutilità della spesa" e risulta ontologicamente connesso ad un pubblico servizio quando lo stesso si presenta "desostanziato" nelle sue caratteristiche intrinseche, ossia sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia; in pratica, l'azione pubblica non viene a raggiungere, dal punto di vista qualitativo, quelle utilità ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinarsi uno spreco delle medesime (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 116/2016).

Precisa, inoltre, la giurisprudenza che tale tipologia di danno deve consistere in un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale e che la sua quantificazione è affidata, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., al prudente apprezzamento del Giudice, che dovrà essere ancorato a criteri obiettivi di rilevazione delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa o per ovviare all'attività non correttamente svolta.

In tale ottica, la giurisprudenza contabile tende alla valorizzazione, da un lato, degli effetti distorsivi che la condotta illecita, tenuta da un

soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio, ha prodotto sulla legalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa e, da un altro lato, del dispendio delle risorse pubbliche, che, distratte da altre destinazioni, sono state impiegate per gli accertamenti dei fatti illeciti e per la necessaria attività di riorganizzazione del Servizio in cui si sono verificati tali fatti.

Ciò premesso, appare evidente che le persistenti inadempienze della Volta ai suoi obblighi, nonostante i vari solleciti ed intimazioni ricevuti, hanno comportato rilevanti costi per l'Amministrazione, inerenti alle attività di accertamento dei fatti illeciti, di sospensione e poi di revoca della concessione, ai vari tentativi, rimasti senza esito, di recupero del credito (inclusi l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e la formazione del ruolo) nonché all'impiego di risorse per il reperimento di altro gestore, con cui stipulare una nuova concessione.

Sulla scorta di tali elementi, il Collegio, ravvisata la sussistenza del danno da disservizio, ritiene congruo determinare, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., in € 5.000,00 il relativo onere risarcitorio da porre a carico della Volta.

**3.** Conclusivamente, il Collegio ritiene che Volta Mariaregina debba essere condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli della complessiva somma di € 64.206,47, da maggiorarsi degli accessori.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte

condannata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,  
definitivamente pronunciando:

## CONDANNA

**Volta Mariaregina** al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per le Marche, di complessivi € **64.206,47**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti sia dall'omesso riversamento delle somme introitate dalla medesima Volta, a titolo di proventi del gioco del lotto, nella settimana contabile dal 26/8/2020 all'1/9/2020, per un importo pari ad € **59.206,47**, sia dal disservizio arrecato all'Amministrazione, quantificato in € **5.000,00**, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da calcolarsi, per quanto concerne la prima voce di danno, nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994.

Le spese di giudizio vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Volta Mariaregina.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

## Il Giudice Estensore

## Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31.05.2024  
x Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Tiziana Camaioni)  
Il funzionario amministrativo  
(Dott. Matteo Quattrini)  
F.to digitalmente